



COMUNE DI MONTE SAN SAVINO

Provincia di Arezzo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 163 - del 06-09-2022

OGGETTO: ACCERTAMENTO INSUFFICIENZA LOCULI DISPONIBILI IN ALCUNI CIMITERI COMUNALI. ATTIVAZIONE PROCEDURE EMERGENZIALI. RECUPERO ALL'USO ORDINARIO DEI LOCULI PERPETUI RICADENTI NELLA CASISTICA DI CUI ALL'ART. 92 DEL DPR N.285/1990.

=====

Prospetto delle presenze seduta del 06-09-2022 – ore 16:00

Cognome Nome	Carica	Presente/Assente
BENNATI GIANNI	SINDACO	P
CHELI ALESSANDRA	VICE SINDACO	P
DEL PASQUA PAOLA	ASSESSORE	P
LIBERATORI AMULIO	ASSESSORE	P
ROGGIOLANI PATRIZIA	ASSESSORE	P

IL PRESIDENTE:	BENNATI GIANNI
SEGREARIO GENERALE:	MACCHIARELLI CINZIA

Il Responsabile del Settore VI propone l'assunzione del seguente atto:

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 824 del Codice Civile il quale recita: *“I beni della specie di quelli indicati dal secondo comma dell'articolo 822, se appartengono alle province o ai comuni, sono soggetti al regime del demanio pubblico. Allo stesso regime sono soggetti i cimiteri e i mercati comunali”*;

VISTA la produzione giurisprudenziale più recente (es. Consiglio di Stato sez. V, 25-08-2001 n° 2884 e successive) di cui comunque se ne omette il richiamo dettagliato e per esteso, secondo la quale la natura demaniale dei cimiteri contrasta con la perpetuità delle concessioni cimiteriali in quanto l'utilizzo di un bene demaniale (cimitero) in favore di alcuni soggetti, che è ciò che si verifica attraverso una concessione, deve necessariamente essere temporalmente limitato, venendo altrimenti contraddetta la sua ontologica finalità pubblica, al quale il bene verrebbe definitivamente sottratto;

VISTO l'art. 92 del D.P.R. n° 285 del 10-09-1990 il quale, tra l'altro, recita: *“Le concessioni previste dall'art. 90 sono a tempo determinato e di durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo. Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero”*;

VISTI:

- l'art. 21 comma 1 lettera d) del *“Regolamento Comunale per il servizio mortuario dei cimiteri”*;
- il comma 2 dell'art. 26 del *“Regolamento Comunale per il servizio mortuario dei cimiteri”*

CONSIDERATO che per i cimiteri comunali del Comune di Monte San Savino si è verificata la fattispecie disciplinata dall'art. 92 soprarichiamato, in merito al verificarsi della situazione di insufficienza delle sepolture, secondo i dati specifici di seguito dettagliatamente descritti;

DATO ATTO che la insufficienza delle sepolture è anche da intendersi la materiale impossibilità di consentire agli utenti di accedere a servizi consentiti da Regolamento, quali la possibilità di ottenere in concessione un loculo adiacente a favore del coniuge superstite o la impossibilità di traslazione delle salme;

RILEVATO che, dal costante monitoraggio delle disponibilità effettuato dal competente Settore VI, il numero dei posti per le tumulazioni di salme in loculi verticali ancora disponibili al 30-06-2022, considerando anche quelle poste in 5° fila di cui all'art. 18 comma 3 del *“Regolamento Comunale per il servizio mortuario dei cimiteri”* nei cimiteri di Capoluogo, Alberoro, Gargonza, Montagnano, Palazzuolo e Verniana sono i seguenti:

- CAPOLUOGO 0 posti + 4 posti in 5° fila;
- ALBERORO 9 posti + 17 posti in 5° fila;
- GARGONZA 22 posti;
- MONTAGNANO 3 posti + 1 posto in 5° fila;
- PALAZZUOLO 14 posti;
- VERNIANA 1 posto.

PER UN TOTALE DI 49 POSTI + 22 POSTI IN 5° FILA.

VALUTATO che nei cimiteri comunali vi sono n° 365 loculi con contratto cosiddetto “perpetuo”, i quali sono occupati da più di 50 anni e sono presenti rispettivamente nei seguenti cimiteri:

- n° 37 CIMITERO DEL CAPOLUOGO,
- n° 199 CIMITERO DI ALBERORO,
- n° 3 CIMITERO DI GARGONZA,
- n° 117 CIMITERO DI MONTAGNANO,
- n° 0 CIMITERO DI PALAZZUOLO,
- n° 9 CIMITERO DI VERNIANA,

il tutto come meglio dettagliato nell’elenco agli atti del Servizio Cimiteri;

VISTE le statistiche relative alla mortalità degli anni precedenti, dalle quali emerge la effettiva possibilità di una grave insufficienza di sepolture nei seguenti cimiteri:

- CIMITERO DEL CAPOLUOGO
- CIMITERO DI ALBERORO
- CIMITERO DI MONTAGNANO
- CIMITERO DI VERNIANA

UDITA la relazione verbale del Responsabile del VI Settore, a cui afferisce il Servizio Cimiteriale;

DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale si è già attivata prevedendo le opere occorrenti per eliminare lo stato di emergenza in parola ma che i tempi di esecuzione delle opere descritte non consentono una pronta risoluzione della problematica;

RITENUTO, per quanto sopra, di provvedere con urgenza attivando le procedure alternative necessarie;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267/2000, firmati digitalmente ed allegati al presente provvedimento;

CON VOTI UNANIMI;

DELIBERA

- 1- Di dare atto che quanto riportato in premessa è parte integrante del presente dispositivo.
- 2- Di dare atto che è in corso una grave insufficienza di loculi disponibili nei cimiteri comunali, con particolare riferimento ai cimiteri di: Capoluogo, Alberoro, Montagnano e Verniana.
- 3- Di dare atto che occorre provvedere a tamponare tale insufficienza mediante il reperimento di sepolture anche tramite il recupero della disponibilità dei loculi definiti “perpetui”, secondo la normativa vigente richiamata in premessa.
- 4- Di dare mandato al Servizio Cimiteri di attivare il comma 2 dell’art. 26 del vigente “*Regolamento Comunale per il servizio mortuario dei cimiteri*” per i cimiteri che risultano in emergenza, secondo la seguente procedura:
 - a) I loculi occupati con concessione perpetua possono essere ceduti nuovamente al Comune da parte degli aventi diritto mediante esplicita richiesta accompagnata da Dichiarazione Sostitutiva dell’atto di Notorietà dalla quale possano essere desunte le generalità di tutti gli aventi causa, senza alcuna pretesa economica;
 - b) Gli aventi diritto possono avanzare contestuale richiesta di stipula di contratto con termini e condizioni vigenti al momento della presentazione della richiesta stessa sul riutilizzo del loculo per defunti familiari e comunque secondo le normative vigenti sulla stipula dei contratti;

- c) Resta comunque facoltà del Comune per le concessioni di durata eventualmente eccedente i 99 anni o perpetue, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del D.P.R. n° 803 del 21-10-1975, di revocare la concessione di sepoltura anche senza richiesta degli aventi diritto, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, previa pubblicazione di avviso in sito e sul sito informatico per una durata di almeno 90 giorni, senza ulteriori comunicazioni.
 - d) Per le attività provenienti dalle precedenti alinee a, b, c, l'Amministrazione Comunale metterà a disposizione una celletta di ossario nei termini previsti dal "*Regolamento Comunale per il servizio mortuario dei cimiteri*". In tal caso, in deroga a quanto previsto dagli atti che individuano le relative tariffe, gli aventi diritto sono esonerati dal pagamento degli oneri di estumulazione, tumulazione e di concessione relativi all'uso residuo del loculo perpetuo ed all'uso di celletta ossario. Nel caso in cui gli aventi diritto non avanzino richiesta per la concessione di ossario, si procederà a conservare i resti all'interno dell'ossario comune.
 - e) La deroga tariffaria prevista alla precedente alinea non si applica in caso di richiesta di concessione di nuovo loculo.
- 5- La presente deliberazione, oltre alla pubblicazione prevista per Legge, sarà portata a conoscenza della Prefettura di Arezzo e sarà pubblicata presso le bacheche dei cimiteri comunali.

(177/FS/rg)

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

BENNATI GIANNI

SEGRETARIO GENERALE

MACCHIARELLI CINZIA